

N. R.G. 2020/23



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott.ssa Valeria Ardoino
ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

nella causa promossa da

████████████████████

Avv. VERSACE Giuseppe
ricorrente

CONTRO

MIUR

Prof. DEL GROSSO Remigio
convenuto

visti gli atti;
a scioglimento della riserva

OSSERVA

con istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, depositata in data 14 gennaio 2020, Raffaella Pascale espone:

- di avere inviato in data 30.10.2017 la domanda di inserimento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017/2020 per il personale ATA, presso l'Istituto Comprensivo ██████████ - di ██████████ dichiarando di aver svolto servizio, nell'a. s. 2014/2015 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario "██████████" di ██████████ dal 1.9.2014 al 31.08.2015, per un totale di 12 mesi, come Assistente Amministrativo per 3 ore settimanali; nell'a. s. 2015/2016 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Paritario "██████████" di ██████████ dal 1.9.2015 al 31.08.2016, per un totale di 12 mesi, come Assistente Amministrativo, per 3 ore settimanali; (doc. 1, fasc. ricorrente)

- di avere sottoscritto in data 17.12.2018 contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di Collaboratore Scolastico, con posizione in graduatoria 309 con punteggio 10 e decorrenza dal 17.12.2018 fino al 30.6.2019, per 36 ore settimanali di servizio, presso l'Istituto Comprensivo ██████████ di ██████████ (doc. 2, fasc. ricorrente);

Firmato Da: BRENCIO ELISABETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 12e1fa79ca9c93e19ee13501f55d28e6 - Firmato Da: ARDOINO VALERIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65c6930e584c04cc503a7f30b36f166f



- che in data 31.1.2019, il Dirigente Scolastico dell'IC di [REDACTED] le inviava avviso di procedimento in quanto vi erano verifiche in corso in merito all'accertamento dei contributi previdenziali relativi al servizio prestato presso l'Istituto Paritario "[REDACTED] Fermi" di [REDACTED].
- che in data 8.2.2019, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo [REDACTED] di [REDACTED], le inviava decreto di rettifica del punteggio (doc. 3 fasc. ricorrente).
- che in tale decreto di rettifica punteggio il Dirigente Scolastico dichiarava che all'esito di "effettuati controlli" ai sensi dell'art. 7, commi 5 e 6, del Decreto Ministeriale n. 640 del 30.08.2017, venivano rettificati in autotutela i dati contenuti nella graduatoria d'Istituto di III^ Fascia ATA triennio 2018/2021 (doc. 4, fasc. ricorrente).
- che in conseguenza della citata rettifica del punteggio, in data 8.2.2019 il Dirigente Scolastico disponeva decreto di risoluzione anticipata del contratto stipulato il 17.12.2018;
- che di conseguenza il servizio prestato dal 17.12.2018 al 10.2.2019 veniva considerato prestato di fatto e non di diritto e quindi non doveva essere attribuito alcun punteggio (doc. 5, fasc. ricorrente);
- di avere inviato reclamo in merito all'avvio di procedimento in quanto vi erano verifiche in corso in merito all'accertamento dei contributi previdenziali relativi al servizio prestato presso l'Istituto Paritario "[REDACTED]" di [REDACTED].

La ricorrente conviene pertanto in giudizio il M.I.U.R., l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Istituto comprensivo di [REDACTED] formulando le seguenti conclusioni:

"Accertare, dichiarare e ritenere nullo e/o illegittimo il provvedimento dell'8.2.2019, di rettifica del punteggio emesso dal Dirigente Scolastico Dott. [REDACTED] dell'IC [REDACTED] di [REDACTED], e per l'effetto ordinare il ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto (10,60 punti – AA; 9,10 punti – A.T. e 8,50 come Collaboratore Scolastico), oltre l'incrementato di quello che la ricorrente ha conseguito con la conclusione del contratto al 30.06.2019 (punti 6 come CS e punti 4 come AA e punti 4 come AT) ovvero il diritto della ricorrente al riconoscimento del diverso punteggio che risulti di giustizia, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

Accertare, dichiarare e ritenere nullo e/o illegittimo il provvedimento n. 916 del 8.20.2019 (uscita) dell'IC [REDACTED] di [REDACTED] di risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro (prot. 8001) a tempo determinato dal 17.12.2018 al 30.06.2019, come profilo di Collaboratore Scolastico, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

Ordinando al Dirigente Scolastico dell'IC [REDACTED], l'immediato inserimento, a pieno titolo, della Signora [REDACTED] nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021, con il punteggio corretto: 10,60 punti – AA; 9,10 punti – A.T. e 8,50 come Collaboratore Scolastico, ed inserendola nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell'anno scolastico 2019/2020, come da domanda.

Condannare, in solido tra solo, l'Istituto Comprensivo [REDACTED], in persona del Dirigente scolastico protempore, nonché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in persona del Ministro protempore, tutti domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato in 10121 Torino, Via Arsenalè n. 21, al pagamento economico delle mancate retribuzioni, con decorrenza dalla data dell'effettivo licenziamento 8.2.2019 e comunque fino 30.06.2019, anche in considerazione che per l'anno scolastico 2019/2020, non avrà più la possibilità di ricevere convocazioni utili, con l'attuale punteggio rettificato 8,20, fino al 30.06 oppure al 31.08, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.



Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 36 D. Lgs.165/2001, comma 2° e 5°, al risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione convenuta, da determinarsi nelle somme che il ricorrente sarebbero spettate per emolumenti relativi al contratto di lavoro a tempo determinato, per l'anno scolastico 2018/2019 (Cfr. doc. 2), dalla data di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, o comunque con la diversa decorrenza che dovesse risultare accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, occorrendo, con apposita C.T.U., con le pronunce di condanna a ciò conseguenti a carico dell'Amministrazione convenuta, con interessi e rivalutazione.

In ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dalla ricorrente presso Istituto Tecnico Commerciale paritario [redacted] di [redacted] nel seguente periodo: per l'a.s. 2014/2015 dall'1.9.2014 al 31.08.2015 e per l'a.s. 2015/2016, dall' 1.9.2015 al 31.08.2016, oltre al servizio prestato presso l'IC [redacted] dal 17.12.2018 al 30.06.2019.

Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non accogliere un provvedimento favorevole all'odierna ricorrente, di non condannare la stessa alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la novità della vertenza.

Adottare, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.

Il M.I.U.R., costituitosi in giudizio, contesta la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La ricorrente ha inviato la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2020 per il personale ATA e, a seguito di rettifica del punteggio ad opera del Dirigente Scolastico, è stata retrocessa nella posizione in graduatoria, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a termine stipulato il 17.12.2018 con l'Istituto comprensivo [redacted] di [redacted]. Ella contesta pertanto la legittimità della citata retrocessione in graduatoria e conseguente risoluzione del contratto di lavoro, chiedendo l'inserimento per il triennio 2018/2021 con il relativo punteggio già riconosciuto.

Il MIUR, costituendosi in giudizio, rileva la correttezza del proprio operato, in quanto trattandosi di primo rapporto di lavoro erano stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni della ricorrente accertandosi che, pur avendo ella prestato servizio nel periodo dal 1.9.2014 al 31.08.2015 e dal 1.9.2015 al 31.8.2016 presso l'Istituto non statale [redacted] di [redacted], non risultava versata la relativa quota contributiva.

La risoluzione del contratto a termine stipulato dalla ricorrente con l'Istituto comprensivo [redacted] di [redacted] è quindi dipesa unicamente dalla verificata mancanza del versamento all'INPS dei contributi da parte dell'Istituto paritario [redacted] di [redacted] in relazione al servizio prestato dalla ricorrente. Si trattava del servizio dalla stessa indicato nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2017-2020 e in ragione del quale era stato alla stessa attribuito un punteggio utile per ottenere il diritto all'assunzione.

Deve rilevarsi che in effetti la ricorrente nella sopra indicata domanda aveva ommesso di dichiarare l'assolvimento della prestazione contributiva in relazione al servizio svolto presso l'Istituto [redacted] ma dall'esame della documentazione prodotta sembra evidente che la



Spese al definitivo.

P.Q.M.

dichiara l'illegittimità della rideterminazione del punteggio assegnato alla ricorrente per l'inserimento nelle graduatorie definitive di III fascia - triennio 2017/2020, avvenuta con decreto n. 916 del 8.2.2019;

condanna il MIUR ad attribuire alla ricorrente l'integrale punteggio di servizio;

accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, nonché quello che avrebbe prestato nell'arco di tempo dal 17.12.2018 al 30.06.2019;

dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato e condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno di una somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto (30.6.2019), oltre accessori di legge;

spese al definitivo.

Si comunichi.

Alessandria, 6 marzo 2020

Il Giudice
Valeria Ardoino



retrocessione nella graduatoria di circolo e di istituto e la successiva risoluzione del contratto di lavoro a termine sia dovuta alla rideterminazione del punteggio.

Si osserva che parte ricorrente ha allegato alla domanda e prodotto agli atti (doc. 6) anche la certificazione rilasciata dall'istituto paritario [redacted] il 28.10.2017 (prot. N. 175) a firma del coordinatore didattico che attesta i servizi prestati dalla stessa dal 1.9.2014 al 31.8.2015 e dal 1.9.2015 al 31.8.2016. Ritiene questo Giudice che, stante la natura del presente procedimento, la documentazione allegata da parte ricorrente risulti sufficiente ad integrare la presumibile fondatezza della pretesa vantata. Sul punto, oltre tutto, il MIUR non ha considerato tale certificazione nella valutazione del servizio prestato dalla ricorrente. Il MIUR tuttavia non sembra contestare l'effettiva esecuzione del servizio presso l'Istituto di cui sopra da parte della ricorrente ma pone genericamente dei dubbi sulla veridicità del certificato senza peraltro chiederne il disconoscimento o proporre querela di falso, limitandosi a rilevare che il versamento dei contributi previdenziali è indice dell'effettività del servizio prestato.

Si osserva tuttavia che in base al D.M. 640/2017, tra i titoli utili per la determinazione del punteggio è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ciò che rileva, pertanto, per l'attribuzione del punteggio è il servizio effettivamente prestato e non l'avvenuto versamento contributivo da parte del datore di lavoro.

Si conviene con parte ricorrente laddove evidenzia che condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della stessa significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale.

Dalle suesposte considerazioni deve concludersi che sussiste pertanto il *fumus boni iuris*.

Sussiste anche requisito del *periculum in mora*.

A seguito della risoluzione del contratto a tempo determinato la ricorrente è rimasta priva di occupazione, non avendo ricevuto alcuna convocazione per l'anno scolastico 2019-2020. La ricorrente è divorziata ed è obbligata a contribuire alle spese straordinarie del 50% per il figlio minore. La perdita del punteggio comporta una retrocessione nella graduatoria di istituto valevole per le assunzioni a tempo determinato, con conseguente impossibilità per la ricorrente di partecipare alle varie procedure di reclutamento con il maggior punteggio già riconosciute.

In conclusione l'amministrazione ha illegittimamente rideterminato il punteggio, escludendo il servizio presso la scuola paritaria, e illegittimamente risolto il rapporto di lavoro in corso.

A seguito dell'accertamento dell'illegittimità della rideterminazione del punteggio (operata con provvedimento n. 916 del 8.2.2019 dal Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo [redacted] di [redacted] va riconosciuto alla ricorrente il punteggio già assegnatole al momento dell'inserimento nelle graduatorie definitive di III fascia - triennio 2017/2020 (profilo assistente amministrativo punti 10,60, profilo assistente tecnico punti 9,10, profilo collaboratore scolastico punti 8,50).

In considerazione della illegittima risoluzione del contratto a tempo determinato deve altresì essere accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione, a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza naturale del contratto illegittimamente risolto (30.6.2019), oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo.

Va invece rigettata la pretesa risarcitoria domandata da parte ricorrente relativamente al preteso mancato conferimento di nuovi incarichi e all'asserita perdita di professionalità, dal momento che gli stessi sono stati dedotti in modo generico, senza alcuna allegazione in fatto funzionale a darvi concretezza.

